

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 06 di

## SPAZIO AZIENDE – giugno 2018

<p style="text-align: center;"><b>Accertamento bar-caffetteria</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 27.4.2018, n. 10207</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un bar-caffetteria basato sulla presunzione dell'utilizzo di 8 gr di miscela per ogni tazzina prodotta. Grava sul contribuente fornire la prova del diverso quantitativo utilizzato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Accertamento dentista</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 4.5.2018, n. 10692</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un odontoiatra basato sull'utilizzo di prodotti monouso, quali aspirasaliva e guanti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Autonoma organizzazione</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 8.5.2018, n. 10998</b></p>	<p>È soggetto ad IRAP il professionista che nell'esercizio dell'attività si avvale della collaborazione, non occasionale, del coniuge, anch'esso professionista. In tal caso, infatti, <i>“si configura l'autonoma organizzazione in quanto il reddito prodotto è il frutto dell'attività di due professionisti”</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Cessione credito riqualificazione energetica</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 18.5.2018, n. 11/E</b></p>	<p>La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica può essere posta in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dai soggetti IRPEF / IRES teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta;</li> <li>– a favore di “altri soggetti terzi” rispetto ai fornitori dei beni / servizi utilizzati per l'intervento agevolato, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è possibile una sola cessione successiva a quella originaria;</li> <li>– tra gli istituti di credito / intermediari ai quali i c.d. “incapienti” (no tax area) possono cedere il credito rientrano anche le società classificabili nel settore delle società finanziarie.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Nuove regole pagamento retribuzioni dall'1.7.2018</b></p> <p><b>Nota Ispettorato nazionale lavoro 22.5.2018, n. 4538</b></p>	<p>In merito all'obbligo decorrente dall'1.7.2018 in capo ai datori di lavoro / committenti di effettuare il pagamento delle retribuzioni / anticipi esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento (bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario / postale presso il quale il datore di lavoro dispone di un c/c di tesoreria), con esclusione dei contanti, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'obbligo non interessa i compensi derivanti da borse di studio / tirocini / rapporti autonomi occasionali;</li> <li>– la violazione si realizza anche nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti strumenti di pagamento, il versamento delle somme non è realmente effettuato, in quanto ad esempio il bonifico viene successivamente revocato o l'assegno è annullato prima dell'incasso.</li> </ul>

## COMMENTI

### LE SPESE D'ISTRUZIONE DEI FIGLI E IL MOD. REDDITI 2018 PF

Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire di una serie di agevolazioni con riferimento alle spese sostenute a favore dei figli.

In particolare è possibile beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** relativamente alle **spese di istruzione (universitarie e non)** compresi i **canoni di locazione** pagati per i figli universitari “fuori sede”, nonché le spese per la **frequenza dell'asilo nido**, alle condizioni di seguito sintetizzate.

#### SPESE FREQUENZA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE / MEDIA / SUPERIORE

La detrazione in esame spetta in relazione alle **spese per la frequenza** della:

- **scuola dell'infanzia**, comunemente definita “**scuola materna**”;
- **scuola del primo ciclo di istruzione** che ricomprende la c.d. “**scuola elementare**” e la c.d. “**scuola media**”;
- **scuola secondaria di secondo grado**, comunemente definita “**scuola superiore**”.



La detrazione spetta anche per l'**iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento ante DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica / Istituti musicali pareggiati**, in quanto **riconducibili alla formazione scolastica secondaria**.

Diversamente, le spese relative alla frequenza di **nuovi corsi** istituiti ai sensi del citato DPR n. 212/2005 sono equiparate alle spese sostenute per l'**iscrizione a corsi universitari**.

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione in esame anche:

- i **contributi obbligatori / volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi** e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico);
- le spese sostenute per la **mensa scolastica ed i servizi integrativi** (quali, ad esempio, l'assistenza al pasto e il pre / post scuola), le **gite scolastiche** e l'**assicurazione della scuola**.

Dette spese:

- sono detraibili **anche nel caso in cui il servizio è reso tramite il Comune / altri soggetti terzi** rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto, “*essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado*”;
- vanno documentate mediante ricevute / quietanze di pagamento con indicazione dell'importo sostenuto e dei dati dell'alunno. Con specifico riferimento alle spese di mensa l'Agenzia richiede:
  - **bollettino postale / bonifico bancario riportanti nella causale** l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno;
  - **attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento / scuola**, nella quale è indicato l'**ammontare annuo della spesa** sostenuta e i **dati dell'alunno**, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) ovvero con l'acquisto di buoni mensa (cartacei / elettronici). La richiesta da parte del genitore per il rilascio dell'attestazione e l'attestazione stessa sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Nel caso in cui le spese siano:

- **pagate alla scuola**, ai fini della detrazione, **non è necessario presentare la copia della delibera scolastica** che ha disposto il versamento;
- **pagate a soggetti terzi** (ad esempio, pagamento all'agenzia di viaggio della quota per la gita scolastica), il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto a **richiedere copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento**.

Le spese sono **detraibili da parte del genitore al quale è intestato il documento** comprovante la spesa. In caso di **intestazione del documento al figlio**, la detrazione spetta ad entrambi i genitori

nella misura del **50% ciascuno**. In caso di sostenimento della spesa in misura diversa è **comunque ammesso annotare** sul documento di spesa una **diversa percentuale di ripartizione**.



Qualora il pagamento venga effettuato per più alunni / studenti (ad esempio, dal rappresentante di classe), per usufruire della detrazione è necessario che l'Istituto rilasci **un'apposita attestazione** da cui risultino i dati di ciascun alunno / studente.

Per le spese in esame sono previsti i seguenti **limiti di spesa**.

Anno sostenimento spese	Fino al 2015	2016	<b>2017</b>	2018	Dal 2019
<b>Limite massimo</b>	€ 400	€ 564	<b>€ 717</b>	€ 786	€ 800

### **Spese non ammesse**

**Non** è possibile fruire della detrazione in esame per:

- le spese relative all'acquisto di materiale di **cancelleria e di testi** scolastici;
- il servizio di **trasporto** scolastico, in quanto trattasi di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è prevista alcuna agevolazione;
- le spese di frequenza dell'**asilo nido** per le quali i **genitori** possono fruire della **specificata detrazione IRPEF del 19%** su un importo **massimo di € 632** per ogni figlio fiscalmente a carico.

Preme altresì evidenziare che non possono essere considerate le spese che sono state **rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nei punti da 701 a 706 della CU con il codice "12"**, fermo restando che sull'eventuale quota eccedente la spesa rimborsata è possibile fruire della detrazione.

### **Incumulabilità con la detrazione prevista per le erogazioni liberali**

Si rammenta che *"per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i octies), che **non è cumulabile**"* con la detrazione in esame.

## **SPESE FREQUENZA CORSI UNIVERSITARI**

Le spese sostenute per la frequenza di:

- **Università statali**, sono detraibili nella misura del 19% **dell'intero importo corrisposto** (non è previsto un limite di spesa);
- **Università non statali**, sono detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, **nel limite massimo di spesa individuato annualmente** dal MIUR con un apposito Decreto. A tal fine **per il 2017** va fatto riferimento al **DM 28.12.2017**.

È possibile beneficiare della detrazione in esame **anche** per le spese sostenute per la frequenza di:

- **Istituti tecnici superiori (ITS)**, in quanto equiparati alle spese universitarie; di conseguenza sono da considerarsi superati i chiarimenti forniti nella Circolare 25.5.2015, n. 17/E che *"collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria"*;
- **Corsi di specializzazione**, tra i quali rientrano **anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria**, se effettuati in centri accreditati presso il MIUR;
- **Corsi di perfezionamento**.

In particolare il citato DM individua l'**importo massimo** sul quale è possibile calcolare la detrazione **in base all'area disciplinare e alla sede del corso di studi** come di seguito riportato.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico – Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico – Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
Isritti ad un corso di dottorato / specializzazione / master universitario di primo e secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800



**A detti importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'art. 3, Legge n. 549/95.

Per l'applicazione di tali limiti, la Tabella 1 allegata al citato DM indica la **zona geografica** di appartenenza delle singole Regioni nonché **l'area disciplinare** corrispondente a ciascun corso di laurea. A tal fine, merita evidenziare che:

- per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse rispetto** a quelle in cui l'Università ha la **sede legale**, va fatto **riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso**;
- nel limite di spesa individuato dal citato DM è **ricompresa anche l'imposta di bollo** per la quale *“non è prevista la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti”*;
- il limite del citato DM comprende **anche la spesa sostenuta per il test di ammissione**.

Nel caso di sostenimento di **più prove di ammissione** in Università non statali:

- situate in aree geografiche diverse;
- appartenenti a diverse aree tematiche;

va verificato se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:

- **in caso di iscrizione**, le spese sostenute per tutti i test di ammissione concorrono al raggiungimento del limite proprio del **corso a cui lo studente si è iscritto**;
- se lo studente **non si iscrive ad alcun corso**, va fatto riferimento al **limite di spesa più elevato** tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test;
- se lo studente, nello stesso periodo d'imposta, sostiene spese di **frequenza presso Università non statali situate in aree geografiche diverse, o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse**, va fatto riferimento al **limite di spesa detraibile più alto** tra quelli applicabili.

### ***Frequenza di corsi universitari all'estero***

In caso di frequenza di corsi universitari all'estero, va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui il contribuente ha il **domicilio fiscale**.

Analogamente, in caso di frequenza di corsi post-laurea all'estero, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi post-laurea nella zona geografica in cui **lo studente ha il domicilio fiscale**.

### ***Frequenza Università telematiche***

In caso di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui ricade la **sede legale dell'Università**.

### ***Frequenza corsi di laurea in teologia presso Università Pontificie***

Per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM per i corsi dell'area disciplinare “Umanistico – sociale” nella zona geografica in cui si svolge il corso** di studi (Centro, se il corso è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano). In tal caso, quindi, il limite di spesa risulta pari a € 2.300 ovvero € 2.900 se trattasi di dottorato, specializzazione, master.

### ***Spese ammesse***

Si rammenta che:

- **rientrano** tra le spese detraibili le **tasse di immatricolazione e iscrizione** (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento / specializzazione universitaria), **le soprattasse per esami di profitto o di laurea**;
- **non rientrano** tra le spese agevolabili quelle relative all'**acquisto di testi scolastici e materiale scolastico** (cancelleria), le spese di **viaggio, vitto e alloggio** collegate alla frequenza universitaria. Con riferimento alle **spese di alloggio** si rammenta che per gli **studenti universitari fuori sede** è possibile fruire della **specifico detrazione**.

**NB** Sono altresì **esclusi** dal beneficio i contributi pagati all'Università pubblica relativamente al **riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero**.

Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti riferiti a specifici casi.

Tipologia spesa	Detraibilità ex lett. e)
Spese frequenza <b>master universitari</b> (*):	
• <b>assimilabili</b> , per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione <b>e gestiti da istituti universitari</b>	Sì
• <b>non assimilabili</b> a corsi universitari o di specializzazione <b>oppure non gestiti da istituti universitari</b>	NO
Spese frequenza <b>Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento</b> nelle scuole statali e paritarie	Sì

(\*) Con riferimento ai **master privati di I e II livello** è sufficiente la sola verifica che il master sia attivato da un istituto universitario (non è necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali).

Dette spese rientrano tra gli oneri per i quali la **detrazione spetta anche se sono sostenuti per un familiare fiscalmente a carico**. Al fine di attestare la spesa sostenuta il contribuente deve conservare il **bonifico bancario / bollettino postale ovvero la ricevuta / quietanza di pagamento** dai quali devono essere desumibili:

- i dati dell'istituto;
- la causale;
- l'importo;
- la data del pagamento;
- i dati dello studente.

#### CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI "FUORI SEDE"

Come sopra accennato è possibile fruire della **detrazione IRPEF del 19%** delle spese per **canoni di locazione** sostenute da / per **studenti universitari "fuori sede"**.

Al fine di individuare i soggetti beneficiari di tale agevolazione assume particolare importanza la **distanza minima** che deve esistere tra residenza dello studente ed ubicazione dell'Università.

#### Tipologia contratto di locazione

La detrazione è riconosciuta per i canoni relativi a contratti stipulati / rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, "cioè **qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo**".

Di conseguenza "sono detraibili ... **anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo** redatti in conformità di legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti".

La detrazione spetta anche con riferimento ai canoni relativi a **contratti di ospitalità** e agli **atti di assegnazione in godimento / locazione**, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fine di lucro e cooperative.

**NB** L'immobile **locato** dallo studente deve essere **ubicato nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero in un Comune limitrofo**.

La detrazione **non spetta** per i canoni relativi ad un **contratto di sublocazione**.

#### Iscrizione ad un'Università

L'agevolazione richiede che gli "studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università", **anche se ubicata nel territorio di uno Stato UE / SEE**.

In merito alla tipologia di Università frequentata l'Agenzia nel corso del tempo ha chiarito che:

- non rileva né il tipo di facoltà / corso universitario frequentato, né la natura pubblica / privata dell'Università;
- la detrazione spetta **anche** agli iscritti:
  - ai **corsi istituiti** ex DPR n. 212/2005 presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**;
  - agli **Istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto il MIUR ha considerato la frequenza di tali istituti assimilabile alla frequenza di un corso universitario.



La detrazione **non spetta** agli studenti che frequentano **corsi post laurea** quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

### **Spesa agevolata**

La spesa agevolata è esclusivamente quella relativa ai **canoni di locazione**, con **esclusione**, anche se comprese nel canone, delle:

- **spese condominiali / di riscaldamento**;
- spese relative ai **costi di intermediazione**.

Diversamente, in caso di **contratto di ospitalità** che includa anche prestazioni, quali la pulizia della camera e i pasti, per le quali **non è previsto un corrispettivo specifico**, è possibile considerare la spesa sostenuta senza operare alcuno "scorporo". Tali prestazioni **non sono detraibili se autonomamente addebitate**.

Se il contratto è **cointestato a più soggetti**, la spesa va imputata a ciascun contitolare **in base alla percentuale di titolarità del contratto**, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

### **Ammontare massimo della detrazione**

La spesa in esame può essere considerata nel **limite di € 2.633**. La detrazione massima è quindi pari a € 500 ed è riconosciuta anche per le **spese sostenute** (pagate) **nell'interesse di un familiare a carico**. A tal fine:

- il contratto può essere **intestato anche al/i genitore/i**;
- se un genitore ha a carico **2 (o più) figli studenti universitari**, con 2 (o più) contratti di locazione, va considerato comunque il **limite complessivo di spesa di € 2.633**.

Ai fini della **ripartizione della detrazione tra i genitori con figlio a carico**, si evidenzia che:

- la detrazione spetta **al genitore al quale è intestato il documento che certifica il sostenimento della spesa**.

Se il contratto è **intestato ad entrambi i genitori**, in favore del figlio universitario, la spesa **si presume sostenuta in parti uguali** e la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nel limite massimo di spesa di € 1.316,50 ciascuno;

- se il documento di spesa è **intestato al figlio**, le spese vanno suddivise tra i genitori in relazione al loro **effettivo sostenimento**.

Nel caso in cui i genitori intendano ripartire le spese in misura **diversa dal 50%** sul documento comprovante la spesa **va annotata la percentuale di ripartizione**. L'eventuale **detrazione spettante che non trova capienza** nell'IRPEF **non** può essere recuperata / riportata nella dichiarazione dell'anno successivo.

### **Distanza minima tra residenza dello studente ed Università**

Il Legislatore ha previsto:

- una disposizione applicabile **"a regime"** alla generalità dei possibili soggetti beneficiari;
- una disposizione applicabile **soltanto** alle spese sostenute (principio di cassa) nel **2017 e 2018**.

Si rammenta che l'agevolazione spetta **anche agli studenti** iscritti presso un'Università ubicata **in uno Stato UE / SEE "alle medesime condizioni"**.

<b>Distanza minima tra Università e residenza</b>	
<b>A regime</b>	<p>È richiesto che la residenza dello studente e l'Università siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in <b>Comuni diversi</b> distanti tra loro <b>almeno 100 Km</b>;</li> <li>e</li> </ul> <p>in una <b>Provincia diversa</b>.</p>
<b>Per 2017 e 2018</b>	<p>Con riferimento ai <b>canoni pagati nel 2017 e/o nel 2018</b> il Legislatore prevede una <b>distinzione tra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>generalità degli studenti</b> universitari che possono fruire della detrazione.  <b>Per tutti gli “studenti universitari fuori sede”</b> è possibile fruire della detrazione in esame a condizione che Università e residenza siano:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– in <b>Comuni diversi</b>;</li> <li>– <b>distanti tra loro almeno 100 Km</b>.</li> </ul>                     A tal fine si rammenta che va fatto riferimento alla <b>distanza chilometrica più breve</b> tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'Università, <b>considerando una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti</b> (ad esempio, ferroviaria o stradale).                      La detrazione spetta <b>se almeno 1</b> di tali collegamenti risulta pari o superiore a 100 km.                 </li> </ul> <p style="text-align: center;"> Per i canoni pagati nel 2017 – 2018, quindi, <b>non è richiesto</b> che residenza e Università siano <b>in Province diverse</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>studenti residenti in zone montane o disagiate</b>.                      Esclusivamente per gli <b>studenti residenti in zone montane ovvero in zone disagiate</b>, sempre limitatamente ai <b>canoni pagati nel 2017 e/o 2018</b>, la detrazione spetta a condizione che Università e residenza siano:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– in <b>Comuni diversi</b>;</li> <li>– distanti tra loro <b>almeno 50 Km</b>.</li> </ul>                     Per tali soggetti, quindi, <b>per il 2017 e 2018</b>, oltre a non essere richiesto che residenza ed Università siano in Province diverse, la <b>distanza minima</b> necessaria tra le 2 è <b>ridotta a 50 Km</b>. Per individuare l'ambito applicativo di tale disposizione <b>non è stato ancora chiarito il criterio / riferimento normativo da utilizzare per individuare le zone montane e le zone disagiate</b>.                 </li> </ul>

## SCADENZARIO Mese di GIUGNO

### Venerdì 15 giugno

**IVA  
CORRISPETTIVI GRANDE  
DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

### Lunedì 18 giugno

**IVA  
LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.

**IRPEF  
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI  
DI LAVORO DIPENDENTE E  
ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
<b>IMU 2018</b>	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2018, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
<b>TASI 2018</b>	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2018, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.
<b>ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2017</b>	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codice tributo 1127) per l'immobile strumentale posseduto al 31.10.2016 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2017.
<b>ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 2017</b>	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codici tributo 1836 e 1837) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2017. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

**Martedì 26 giugno**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad maggio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie). Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti che non sono obbligati all'invio possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

**Venerdì 29 giugno**
**Mod. 730/2018**

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 22.6:

- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.

**Lunedì 2 luglio**
**Mod. IRAP 2018**

Versamento IRAP (saldo 2017 e primo acconto 2018) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.

**Mod. REDDITI 2018  
PERSONE FISICHE**

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRPEF (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- addizionale regionale IRPEF (saldo 2017);
- addizionale comunale IRPEF (saldo 2017 e acconto 2018);
- imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018);
- imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2017 e primo acconto 2018);
- imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018);
- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;
- cedolare secca (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- IVIE (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- IVAFE (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- contributi IVS (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- contributi previdenziali geometri (saldo 2017 e acconto 2018).

**Mod. REDDITI 2018  
PERSONE FISICHE - CARTACEO**

Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2018 PF, relativo al 2017, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

**Mod. REDDITI 2018  
SOCIETÀ DI CAPITALI ED  
ENTI NON COMMERCIALI**

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2017 e primo acconto 2018);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

<b>MOD. REDDITI 2018 SOCIETÀ DI PERSONE</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</b>	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2017 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018</b>	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2018 (codice tributo 3850).
<b>5% IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI</b>	Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti dal 2018 nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>IMU DICHIARAZIONE 2017</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2017 ai fini della determinazione dell'imposta.
<b>TASI DICHIARAZIONE 2017</b>	La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2017 ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2016</b>	Versamento della terza rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2017</b>	Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria 2017 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2018</b>	Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2018 come previsto dalla Finanziaria 2018 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2016 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2017.